



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Prot n 751/2017

PROTOCOLLO DI INTESA

IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI

TRA

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme

E

Sig. Dirigente ARPACAL di Catanzaro

Sig. Comandante Nucleo Operativo Ecologico CC. di Catanzaro

Sig. Comandante Gruppo Carabinieri Forestale di Catanzaro

Sig. Comandante Nucleo Antisofisticazioni e Sanità CC. di Catanzaro

Sig. Dirigente NISA A.S.P. di Catanzaro

Sig. Comandante Reparto Operativo Aereonavale G. di F. di Vibo Valentia

Sig. Comandante Capitaneria di Porto di Vibo Valentia

Sig. Comandante Gruppo Guardia di Finanza di Lamezia Terme

Sig. Dirigente Commissariato di P.S. di Lamezia Terme

Sig. Comandante Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme

Sig. Comandante Polizia Stradale di Lamezia Terme

Sig. Comandante Polizia Municipale di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME, 23 MARZO 2017

Il presente Protocollo d'intesa viene redatto ai fini della omogenea applicazione della disciplina prevista per i reati in materia ambientale, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte Sesta-*bis* del d. Lgs. 3 aprile 2006 numero 152, introdotta dall'art. 1, comma 9°, della legge 22 maggio 2015, n. 68.



Premessa

La legge 22 maggio 2015 n.68 ha introdotto nel codice dell'ambiente (d.Lgs. n.ro 152/2006) la parte Sesta-*bis* intitolata alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Si tratta di un procedimento che vale ad estinguere alcune fattispecie di reati ambientali tramite l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore ed il successivo pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318-*quater*).

In ragione del coinvolgimento nella procedura dell'organo accertatore, dell'organo asseveratore e dell'ufficio della Procura della Repubblica competente per territorio, è opportuno stabilire – tra gli Uffici che sottoscrivono il protocollo – modalità condivise di intervento per standardizzare e rendere più veloci gli adempimenti previsti dalla legge.

Le condizioni esplicitate dalla norma per l'ammissione alla procedura sono due:

- 1) **che il reato sia una contravvenzione (restando esclusi i delitti);**
- 2) **che l'illecito non abbia cagionato “danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” (art. 318-*bis*).**

In sintesi la nuova normativa prevede lo svolgimento di un sub-procedimento amministrativo costituito da tre fasi:

- **imposizione della prescrizione;**
- **verifica dell'adempimento;**
- **conseguente estinzione del reato.**

La notizia di reato perviene all'ufficio di Procura dall'organo di vigilanza, corredata di prescrizione e asseverazione, verrà iscritta nel registro generale delle notizie di reato ed il relativo procedimento penale incardinato sarà sospeso per legge (art. 318-*sexies*). La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale;

Entrando nella specifico delle singole previsioni, l'art 318-*ter* prevede che l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria o in alternativa la polizia giudiziaria, qualora riscontrino una violazione ambientale che presenti le caratteristiche impartite dall'art 318-*bis*, impartiscono al contravventore un'apposita **prescrizione**, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario; tale termine è prorogabile con parere motivato per un'unica volta per un **periodo massimo di sei mesi** e in presenza di specifiche documentate circostanze non imputabili al contravventore.



La prescrizione da impartire deve essere **asseverata** tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata; può, inoltre, contenere specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività pericolose.

Entro sessanta giorni dalla data prevista per l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato.

Quindi, se vi è stato adempimento rispettoso della prescrizione, il contravventore viene ammesso a pagare, entro 30 giorni, una somma di denaro pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

In questo caso l'organo accertatore, entro 120 giorni dalla data prevista per l'adempimento della prescrizione, dà comunicazione al pubblico ministero dell'avvenuto adempimento e del pagamento della somma di denaro, in maniera da consentirgli di inoltrare la richiesta di archiviazione (art 318-*quater*, commi 1° e 2°).

Nel caso in cui l'adempimento avvenga in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione - ma comunque in un tempo considerato congruo - al contravventore è preclusa la possibilità di beneficiare del meccanismo estintivo, ma la condotta potrà essere comunque considerata rilevante al fine dell'applicazione dell'art 162-*bis* codice penale. Lo stesso accade nell'ipotesi in cui l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato contravvenzionale avvenga con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, circostanza che potrà essere comunque considerata rilevante al fine dell'applicazione dell'art 162-*bis* codice penale.

Se invece non vi è adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione (art 318-*quater*, 3° comma).

L'art 318-*octies* prevede una disciplina transitoria secondo cui la nuova disciplina per l'estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Quanto all'ambito di applicazione della nuova disciplina, si ritiene che la procedura di estinzione possa applicarsi alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria (ammenda) o alternativa (arresto o ammenda), restandone escluse le fattispecie sanzionate con sola pena detentiva (arresto) o con pena congiunta (arresto e ammenda).

Le ragioni della scelta interpretativa sono le seguenti. L'art. 318-*quater* del d. Lgs. n.ro 152/2006 fa riferimento al pagamento di una "*una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa*". La disposizione non dice nulla in ordine ad un'eventuale conversione della pena detentiva in pecuniaria, di talché – stando alla lettera della norma – la procedura non appare applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto.

Applicare la disciplina alle contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e ammenda) e non a quelle punite con il solo arresto, risulterebbe contrario al principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione (trattamento uguale di casi uguali e dissimile di casi differenti), perché persone che hanno commesso reati meno gravi (puniti con il solo



arresto), sarebbero escluse da una disciplina di favore che si applicherebbe, invece, a chi ha commesso reati più gravi (sanzionati con pena congiunta).

D'altro canto, applicare la procedura estintiva alle contravvenzioni che prevedono la pena detentiva, da sola o congiunta che sia, facendo ricorso al criterio di ragguglio tra pene detentive e pecuniarie di cui all'art. 135 c.p. (250 € per ogni giorno di pena detentiva) trova evidenti ragioni di contrarietà.

L'art. 318-*quater* d. Lgs. n.ro 152/2006 non fa riferimento a questo criterio, sicché applicarlo in ragione della "clausola generale" contenuta nella norma del codice penale ("*quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive*"), sembra contrario al principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.), che impone che sia il legislatore a stabilire chiaramente, per legge, i presupposti per l'applicazione della pena e non il Giudice, in via interpretativa.

In secondo luogo, l'applicazione del criterio "un giorno di arresto/250 € di ammenda" priverebbe in larga parte di effetti pratici la disciplina, con riguardo alle contravvenzioni in esame. Basti pensare che vi sono contravvenzioni punite con l'arresto fino a tre anni (v. ad es. l'art. 137, comma 11, d. Lgs. n.ro 152/2006), per le quali la procedura estintiva sarebbe accessibile al contravventore pagando una somma pari ad € 68.437 (un quarto del massimo della pena prevista, previo ragguglio). Alle contravvenzioni punite con pena congiunta per le quali l'arresto può arrivare sino a tre anni (v. ad es. l'art. 137, comma 5, ultima parte, d. Lgs. cit.), a quella somma si aggiungerebbe un quarto della pena pecuniaria (nell'esempio, altri 30.000 €). L'osservazione non solo rende evidente come l'applicazione della disciplina alle contravvenzioni sanzionate (anche) con l'arresto incontrerebbe difficoltà pratiche, stante la sua esosità, ma porta ulteriore conforto alla tesi della improponibilità di un'interpretazione giurisprudenziale che arrivi agli effetti pratici ora indicati (una quantificazione assai elevata delle somme richieste al contravventore).

A favore della riferibilità della procedura estintiva alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria o alternativa depone anche la circostanza che la disciplina è mutuata dall'analogo procedimento estintivo dei reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro di cui agli artt. 20 ss. del d. Lgs. n.ro 758/1994, che – appunto – si riferisce a queste sole contravvenzioni (art. 301 d. Lgs. n.ro 81/2008).

Da ultimo, si osserva che l'art. 318-*septies* d. Lgs. n.ro 152/2006 dispone che un adempimento tardivo, ma comunque congruo, oppure l'eliminazione delle conseguenze della contravvenzione con modalità diverse da quelle dettate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione della oblazione ex art. 162-*bis* c.p. e che, quest'ultima norma, non si applica alle contravvenzioni punite con l'arresto o con pena congiunta.

Ragioni di coerenza sistematica e, ancora una volta, di ragionevolezza portano a ritenere che il campo delle contravvenzioni estinguibili con la nuova procedura coincida con quello cui si applica l'oblazione del codice penale.

Diversamente, esisterebbe un'area di contravvenzioni estinguibili ex Parte Sesta-*bis* alla quale non sarebbe applicabile la previsione dell'art. 318-*septies* (perché punite con pena detentiva o congiunta).



Tanto premesso si conviene che:

1. la procedura estintiva è ammissibile per le contravvenzioni in materia ambientale previste dal d. Lgs. n.ro 152/2006 punite con pena pecuniaria (ammenda) ovvero alternativa (arresto o ammenda);
2. la valutazione del danno o pericolo concreto e attuale di danno è effettuata **dall'organo accertatore**, ma un eventuale contrario avviso del Procuratore della Repubblica o del magistrato assegnatario della materia – al quale la notizia di reato va comunque trasmessa senza ritardo, ex art. 347 c.p.p. – determina la esclusione o la ammissione del contravventore alla procedura, essendo questa, pur sempre, una condizione negativa dell'esercizio dell'azione penale (ovvero di procedibilità), la cui valutazione finale è necessariamente rimessa alla Autorità giudiziaria, cui è devoluto l'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.).

Queste precisazioni comportano che:

- a. la somma da richiedere al contravventore sarà determinata con riferimento al quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione commessa (art. 318-*quater*, comma 2);
- b. l'organo accertatore, sia che si tratti di ente specializzato, sia che si tratti di polizia giudiziaria non specializzata, dovrà senza ritardo riferire alla autorità giudiziaria – preferibilmente con la stessa notizia di reato – ogni elemento utile per le opportune valutazioni di merito in ordine al danno o pericolo di danno. In particolare, motiverà adeguatamente la ritenuta inammissibilità della procedura (presenza del danno o del pericolo concreto e attuale). Nei casi ritenuti dubbi, curerà comunque la tempestiva comunicazione, anche per le vie brevi, con l'organo **asseveratore** (come di seguito individuato) e con la competente Procura della Repubblica;
- c. ai fini dell'agevolazione di queste ultime comunicazioni, viene nominata, all'interno dell'ufficio, un magistrato-responsabile dei contatti con gli organi accertatori/asseveratori, nella persona della dott.ssa Giulia Maria Scavello, Sostituto Procuratore della Repubblica, addetto al settore specializzato "Reati Ambientali".

Tale nominativo e le modalità per un suo pronto reperimento saranno comunicati a tutti gli enti ed organismi di polizia giudiziaria firmatari del presente Protocollo d'intesa, nonché agli ulteriori organismi di polizia giudiziaria competenti per gli accertamenti.

Si conviene inoltre che:

- 1) l'organo asseveratore delle prescrizioni è – con riferimento alle prescrizioni di tutti gli organi accertatori – l'ARPACAL. Tale organo avrà cura di predisporre delle prescrizioni standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della Parte Sesta-*bis* del codice dell'ambiente (d. Lgs. n.ro 152/2006). Tali prescrizioni e il nominativo del referente saranno messi a disposizione e diffusi tra gli organismi di polizia giudiziaria, tramite i vertici competenti, ai fini di una più agevole adozione delle prescrizioni specifiche da



adottare nei singoli casi concreti;

- 2) nei casi più complessi, laddove residuino dubbi in merito alla prescrizione da impartire al/ai contravventore/-i, l'organo accertatore prenderà contatto con i competenti uffici dell' ARPACAL regionale, ai fini dell'individuazione delle disposizioni da dare per far cessare l'illecito, le eventuali situazioni pericolose e l'attività potenzialmente pericolosa;
- 3) in caso di prescrizione successiva all'accertamento dell'illecito, resta comunque fermo l'obbligo di riferire, senza ritardo, la notizia di reato all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 347 c.p.p. La comunicazione delle prescrizioni seguirà senza ritardo una volta che queste saranno impartite;
- 4) l'ARPACAL e tutti gli organismi di polizia giudiziaria procedenti nel caso concreto, per quanto di competenza, valuteranno se le singole violazioni segnalate non siano condotte "spia" di delitti la cui commissione impedisce l'accesso alla procedura estintiva. Ad esempio, si valuterà se le plurime violazioni delle disposizioni in materia di rifiuti non siano indici rivelatori del reato di attività organizzate per il traffico illecito di cui all'art. 260 d. Lgs. n.ro 152/2006, con competenza – tra l'altro – in capo alla Procura Distrettuale di Catanzaro (art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.) e obbligo di informativa al Procuratore Nazionale Antimafia (art. 118-*bis* Disp. Att. c.p.p., come novellato dall'art. 1, comma 7°, della legge n.ro 68/2015);
- 5) l'ARPACAL curerà che l'asseverazione delle prescrizioni avvenga in tempi brevi, anche in considerazione che l'atto asseverativo è condizione di validità delle prescrizioni. Gli organi accertatori cureranno la tempestiva comunicazione dell'asseverazione al/ai contravventore/-i, nonché al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (v. art. 318-*ter*, comma 2°, del d. Lgs. n.ro 152/2006);
- 6) poiché non è possibile un adempimento "disgiunto" o "parziale" della prescrizione, il puntuale adempimento da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati (dunque anche del legale rappresentante dell'ente di cui all'art.318-*bis*, comma 2°) giova a tutti i contravventori; anche per quanto riguarda il pagamento della somma prevista dall'art. 318-*quater*, comma 2°, il versamento della somma di denaro comunque avvenuta, vale a dire anche da parte di uno solo degli obbligati o da parte dell'ente o società da cui il/i contravventore/-i dipende/-ono, giova a tutti i responsabili. E ciò in virtù dell'interpretazione invalsa nell'analogo campo dell'estinzione delle violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 21 d. Lgs. n.ro 758/1994), per cui occorre privilegiare al massimo "l'ambito di operatività della speciale causa di estinzione del reato, chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l'illegalità e di



- ricreare le condizioni di sicurezza previste". Cosicché, "il raggiungimento del risultato (eliminazione dell'illecito) fa passare in secondo piano l'interesse dello Stato alla punizione" dello specifico responsabile, seppure il pagamento provenga da altri (cfr. Cass., Sez. III, sent. n.ro 18914 del 15/2/2012, *Simone*);
- 7) il termine di trenta giorni per il pagamento in via amministrativa, fissato dall'art. 318-*quater*, comma 2°, d. Lgs. n.ro 152/2006, è da ritenersi termine perentorio alla stregua dell'analogo termine fissato all'art. 21 del d. Lgs. n.ro 758/1994 (cfr. Cass., Sez. III, sent. 7773 del 5/12/2013, Rv. 258852). Con la conseguenza che un pagamento successivo non sarà ritenuto idoneo ai fini della procedura di estinzione del reato, ma solo valutabile ai fini dell'oblazione ex art. 162-bis c.p. come sopra precisato (v. art. 318-*septies*, comma 3°, d. Lgs. cit.);
 - 8) in attesa di eventuali chiarimenti legislativi, i versamenti delle somme da effettuare in sede amministrativa per estinguere il reato saranno eseguiti sul fondo e incamerate provvisoriamente dall'Arpacal tramite versamento sul seguente c/c bancario: Carime cod. IBAN IT44T030670440000000010456 intestato ad ARPACAL, via Lungomare - Loc. *Mosca*- Catanzaro Lido, specificando nella causale gli estremi della sanzione/prescrizione notificata;
 - 9) la ricevuta di versamento dovrà essere inviata agli uffici di polizia giudiziaria e, per conoscenza, all'ARPACAL ed alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, avendo cura di specificare il numero del procedimento penale a cui la sanzione si riferisce;
 - 10) nel caso di contravvenzioni estinguibili con la procedura in esame e per le quali l'art. 25-*undecies* del d. Lgs. n.ro 231/2001 preveda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti, secondo quanto stabilito dagli artt. 5 ss. d. Lgs. cit., l'organo accertatore eseguirà le dovute verifiche per l'applicazione della disciplina di settore, acquisendo in particolare il nominativo del legale rappresentante dell'ente o società al momento del reato ed al momento dell'accertamento, l'organigramma aziendale e l'eventuale modello organizzativo di cui all'art. 6 d. Lgs. cit.;
 - 11) la eventuale responsabilità amministrativa dell'ente o società non è esclusa dall'adempimento delle prescrizioni (che varrà ai limitati fini di cui all'art.17 d. Lgs. cit.) e dal pagamento della somma di cui all'art. 318-*quater*, comma 2°, d. Lgs. n.ro 152/2006 da parte del contravventore (arg. ex art. 8 d. Lgs. n.ro 231/2001); in altri termini, anche in caso di estinzione del reato da parte del contravventore, il procedimento a carico della società o ente potrà proseguire, sussistendone gli estremi;
 - 12) resta fermo che, ove gli organi accertatori debbano procedere ad analisi e verifiche che



comportino necessità o facoltà di assistenza della difesa, saranno seguite le norme del codice di procedura penale che garantiscono i diritti delle persone sottoposte ad indagini preliminari. Il procedimento, infatti, anche se può terminare con l'estinzione del reato in ragione della definizione in via amministrativa, è e resta un procedimento penale regolato, in fase investigativa, dagli artt. 326 ss. c.p.p.

Lamezia Terme, 23 marzo 2017

Il Procuratore della Repubblica *ff.*

Salvatore M. Curcio

Dirigente ARPACAL di Catanzaro

C.te Nucleo Operativo Ecologico CC. di Catanzaro

C.te Gruppo Carabinieri Forestale di Catanzaro

C.te Nucleo Antisofisticazioni e Sanità CC. di Catanzaro

Dirigente NISA A.S.P. di Catanzaro

C.te Rep. Op. Aereonavale G. di F. di Vibo Valentia

C.te Capitaneria di Porto di Vibo Valentia

C.te Gruppo Guardia di Finanza di Lamezia Terme

Dirigente Commissariato di P.S. di Lamezia Terme

C.te Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme

C.te Polizia Stradale di Lamezia Terme

C.te Polizia Municipale di Lamezia Terme